

REGOLAMENTO SUGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

Art. 1

Istituzione delle Elevate Qualificazioni

1. Sono istituite, ai sensi dell'art. 16 e ss. del CCNL 16/11/2022, posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale, oggetto di incarico a termine di Elevata Qualificazione (di seguito: incarico di EQ).
2. Le suddette posizioni di lavoro vengono distinte in due tipologie:
 - a) di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa (art. 16, comma 2, lett. a) CCNL 16/11/2022);
 - b) di responsabilità con contenuti di alta professionalità, richiedenti elevata competenza specialistica (art. 16, comma 2, lett. b) CCNL 16/11/2022).
3. L'istituzione delle posizioni oggetto di incarichi di EQ di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo presuppone la strategicità delle attività per le quali si procede all'incarico. Tra tali attività si possono annoverare compiti progettuali, pianificatori e di ricerca e sviluppo.
4. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 2 del presente Regolamento, l'affidamento di incarichi di EQ deve avvenire a personale inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ovvero a personale acquisito in comando.

Articolo 2.

Procedura per il conferimento degli Incarichi

1. Per la copertura dell'incarico viene emesso uno specifico avviso a manifestare interesse, da pubblicare sul sito dell'Ente ed inviare via email a tutto il personale dell'area dei Funzionari dell'Ente, contenente l'indicazione della pesatura della posizione messa a bando.
2. Tutti gli interessati presentano apposita domanda, corredata dal proprio curriculum, contenente i requisiti culturali posseduti e le precedenti posizioni lavorative utili ai fini dell'attribuzione dell'incarico. Non sarà possibile presentare più di tre contemporanee candidature rispetto a quelle poste a bando periodicamente dall'Amministrazione.
3. Avverso il provvedimento di conferimento ciascun dipendente che abbia i requisiti per la nomina può chiedere il riesame ricorrendo al Direttore Generale. È mantenuta in capo al dirigente la decisione in ordine alla revisione dell'atto o alla sua conferma.
4. L'individuazione del dipendente da incaricare avviene tramite documentata procedura di valutazione comparativa fondata, in conformità ai criteri di cui all'art. 3, sulla disamina dei curricula presentati dai candidati. Nella fase di comparazione idoneativa deve essere assicurata prevalenza al curriculum degli interessati e dunque al complesso delle loro competenze ed esperienze formative e professionali.
5. Nel provvedimento di approvazione delle risultanze della attività valutativa e di contestuale conferimento del conseguente incarico, a firma del Direttore Generale e del Dirigente presso il quale è incardinata la posizione da ricoprire, deve essere data congrua motivazione delle ragioni sostanziali che hanno condotto all'individuazione, in particolare delle ragioni che hanno condotto alla scelta preferenziale in caso di più candidati per il medesimo incarico.

Art. 3

Conferimento degli incarichi di EQ

1. Il conferimento degli incarichi di EQ avviene con decreto del Direttore Generale, sentito il Dirigente competente per materia.
2. Le elevate qualificazioni sono posizioni di lavoro poste alle dirette dipendenze della dirigenza, alle quali sono preposti dipendenti inquadrati nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, con funzioni proprie di detta categoria alle quali si aggiungono rilevanti responsabilità di risultato, di prodotto, di gestione di risorse ed ancora, in via eventuale, di delega di funzioni dirigenziali.
3. Agli incarichi di elevata qualificazione è riconosciuta una retribuzione di posizione ed una retribuzione di risultato che assorbono tutte le competenze accessorie e le indennità previste per il compenso per lavoro straordinario, fatte salve le competenze accessorie previste dal CCNL 2019-2021 o dalla normativa vigente o sopravvenuta a quella vigente.
4. La durata degli incarichi è pari ad anni due prorogabili, al massimo, per anni tre.
5. Per il conferimento degli incarichi l'Amministrazione tiene conto:
 - a) della natura e caratteristiche degli obiettivi strategici ed operativi da realizzare;
 - b) dei requisiti culturali posseduti;
 - c) delle attitudini individuali;
 - d) della capacità professionale ed esperienza acquisiti;
 - e) della mancanza, nell'ultimo triennio precedente all'indizione della procedura, di sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto.
6. Per il conferimento di incarichi di EQ di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) e b) è richiesto, alternativamente:
 - a) possesso di laurea triennale (ovvero titolo superiore);
 - b) pregressa esperienza lavorativa pari o superiore a 10 anni nella categoria "D" (oggi area dei Funzionari e di Elevata Qualificazione).
7. Ai fini del conferimento di incarichi di EQ relativi alle posizioni di lavoro di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) del presente Regolamento è altresì richiesto, quale requisito, l'iscrizione ad albi professionali ai quali si acceda previa acquisizione di un titolo accademico, ove tale elemento fosse considerato essenziale per l'espletamento dell'incarico.
8. Per la valutazione dei fattori di cui alle lettere b), c) e d) del comma 5 del presente articolo si terrà conto anche degli esiti delle valutazioni degli anni precedenti e dei *curricula* dei candidati.
9. Ai fini del conferimento degli incarichi, l'Area Risorse Umane procederà alla predisposizione di apposito avviso pubblico atto a raccogliere manifestazioni di interesse, così come indicato nel precedente art. 2.
10. Gli incarichi oggetto del presente Regolamento possono essere rinnovati, con i medesimi atti previsti per il loro conferimento, in relazione ai criteri di cui ai precedenti commi.

Art. 4

Revoca degli incarichi di EQ

1. La revoca degli incarichi di EQ, conformemente a quanto prescritto dall'art. 18 del CCNL 2019-2021, può essere disposta:
 - a) per ragioni disciplinari di gravità tale da non consentire la prosecuzione dell'incarico;
 - b) per mutamenti dell'assetto organizzativo dell'Amministrazione;
 - c) per effetto di valutazione negativa dell'attività espletata, come definita anche dal Sistema di misurazione e valutazione della performance vigente.
2. La revoca può essere, altresì disposta, in applicazione della c.d. rotazione straordinaria prevista dal Piano Nazionale Anticorruzione e, pertanto nel caso di avvio di procedimenti penali ovvero in applicazione di sanzioni disciplinari che implicino sospensioni cautelari.
3. Prima di procedere alla revoca di un incarico di EQ, l'Amministrazione acquisisce in contraddittorio le valutazioni del dipendente interessato, anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
4. Per intervenuti mutamenti dell'assetto organizzativo si intendono modifiche che incidono sul numero delle posizioni nel settore o che ne modificano radicalmente le attribuzioni
5. La valutazione si considera negativa quando la stessa è inferiore al 60% della valutazione massima prevista dal vigente sistema di valutazione, ed una volta che la stessa sia stata confermata a seguito del contraddittorio richiesto dal dipendente.
6. La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di posizione e risultato. In caso di applicazione di sanzione disciplinare detta perdita è commisurata al periodo di sospensione cautelare.
7. Il dipendente a cui è stata revocata la EQ per valutazione negativa può chiedere il trasferimento ad altra Area a cui l'amministrazione darà seguito, non ostando inderogabili ragioni di servizio, entro 3 mesi.
8. Contro il provvedimento di revoca per valutazione negativa il titolare di posizione di elevata qualificazione può ricorrere, oltre che con i normali rimedi amministrativi e giurisdizionali, presentando entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di revoca dell'incarico apposita istanza al Direttore Generale, eventualmente con assistenza legale e/o sindacale, in conformità a quanto disposto dall'art. 18 del CCNL 2019-2021. La procedura si conclude obbligatoriamente entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza. Al ricorrente è garantito pieno accesso alla documentazione relativa al procedimento.
9. Il titolare di incarico di E.Q. può presentare istanza di rinuncia all'incarico con un preavviso di almeno 30 gg., dandone comunicazione per iscritto al Dirigente Responsabile dell'Area di riferimento, il quale, nel termine di 15 gg., dal ricevimento, deve pronunciarsi con provvedimento motivato.
10. In caso di aspettativa, a meno che non sia determinata da ragioni di salute o ad altra fattispecie avente tutela normativa, il titolare di incarico di E.Q. decade dall'incarico senza diritto al successivo reintegro. La posizione risulta pertanto vacante. In caso di comando presso altro Ente per lo svolgimento di attività estranea alle funzioni dell'Ente, vale quanto stabilito per l'aspettativa.
11. Per la copertura degli incarichi vacanti deve applicarsi, in ogni caso, la metodologia di cui all'articolo 2 (avviso a manifestare interesse), salvo casi di necessità ed urgenza, da motivare dettagliatamente nell'atto di nomina. In questo caso l'incarico viene ricoperto sino al completamento della procedura di cui all'art. 2 e per un periodo massimo di 3 mesi.

Art. 5

Graduazione degli incarichi di EQ

1. La graduazione degli incarichi di EQ viene effettuata dal Direttore Generale e sottoposta al parere dell'Organismo Indipendente di Valutazione sulla base dei seguenti criteri:
 - a) grado di professionalità richiesto per l'ottimale espletamento dell'incarico;
 - b) complessità, sia direzionale che di competenza specialistica, richiesta per l'ottimale espletamento dell'incarico;
 - c) grado di responsabilità derivante dall'ottimale espletamento dell'incarico;
 - d) grado di strategicità delle attività per le quali si procede all'incarico.
2. Il dettaglio dei criteri di graduazione è contenuto nella scheda Allegato 1 al presente Regolamento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
3. La graduazione è aggiornata ogni qualvolta si verificano modifiche organizzative.

Art. 6

Indennità di posizione per gli incarichi di EQ

1. L'importo della retribuzione di posizione spettante al personale incaricato di EQ è diretta conseguenza della graduazione degli incarichi stessi, come rappresentato nella scheda Allegato 1 al presente Regolamento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. L'importo verrà calcolato dividendo il *budget* a disposizione dell'Amministrazione per l'indennità di posizione per la somma di tutti i punteggi risultanti dalle graduazioni degli incarichi di EQ Elevata Qualificazione. Il rapporto risultante verrà poi moltiplicato per i singoli punteggi di graduazione.
3. Tale importo dovrà comunque essere contenuto entro l'importo minimo di € 5.000 e l'importo massimo di € 18.000 annui lordi. L'erogazione dell'indennità di posizione avverrà per tredici mensilità.

Art. 7

Indennità di risultato per gli incarichi di EQ

1. I criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di incarichi di EQ sono, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. v) del CCNL 16/11/2022, sono contenuti nel vigente sistema di valutazione in corrispondenza dei fattori descritti per i precedenti incarichi di Posizione Organizzativa ai quali si rimanda.
2. Resta ferma la necessità di destinare all'indennità di risultato delle Elevate Qualificazioni una quota di risorse non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento.

Art. 8

Norme transitorie

1. Il presente Regolamento si applica a decorrere dalla data di approvazione dello stesso.
2. Gli incarichi di posizione organizzativa in essere al 01/04/2023 sono, in prima applicazione, automaticamente ricondotti ad incarichi di EQ, senza modifiche o integrazioni alla loro disciplina, anche

con riferimento alla determinazione delle indennità di posizione e risultato. Tali incarichi proseguono fino a naturale scadenza, salvo l'ipotesi di riorganizzazione generale della struttura amministrativa dell'Ente.

Allegato 1

CRITERIO	Totali	Fascia attribuita A-B o C
1 – Professionalità richiesta. Punteggio massimo: 24		
1.1 – Professionalità giuridica. Grado di conoscenza giuridica nelle materie oggetto di incarico.	8	
1.2 – Professionalità tecnica. Grado di conoscenza tecnico-specialistica nelle materie oggetto di incarico.	8	
1.3 – Professionalità gestionale. Grado di conoscenza gestionale nelle materie oggetto di incarico.	8	
2 - Complessità dell'incarico. Punteggio massimo: 24		
2.1 Complessità tecnico-operativa. Grado di complessità delle materie oggetto di incarico.	8	
2.2 Complessità direzionale. Grado di complessità direzionale della gestione dell'incarico.	8	
2.3 Complessità relazionale. Grado di complessità relazionale (interna e esterna) dell'incarico.	8	
3 - Responsabilità connessa all'incarico. Punteggio massimo: 20		
3.1 Responsabilità giuridico/amministrativa connessa allo svolgimento dell'incarico	5	
3.2 Responsabilità contabile/finanziaria connessa allo svolgimento dell'incarico	5	
3.3 Responsabilità organizzativa connessa allo svolgimento dell'incarico	5	
3.4 Responsabilità connessa a funzioni dirigenziali delegate [Enti con Dirigenza]	5	
4 - Strategicità dell'incarico. Punteggio massimo: 32		
4.1 Strategicità in relazione agli obiettivi strategici e operativi dell'Amministrazione	16	
4.2 Strategicità in relazione alla capacità di generare innovazione e razionalizzare i processi	16	
TOTALE		

COPIA